



TRIBUNALE DI SCIACCA

Il Giudice Delegato

visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché da ultimo il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 e il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;

Rilevato che il Decreto dell'8.03.2020 n. 11, all'art. 1 c. 1 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 prevede che: *“ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;

Che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: *“Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...”*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

rilevato, inoltre, che mentre le disposizioni contenute nel D.L. 11/2020 avevano efficacia dal 9 a 22 marzo 2020, quelle contenute nel DPCM sopra citato sono efficaci dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

che la ratio sottesa ai provvedimenti in questione deve accompagnare, per il giudice Delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio fallimentare;

ritenuta quindi la necessità di definire delle regole e delle linee guida al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritemute a tal fine condivisibili le comuni linee guida adottate in diverse sedi giudiziarie del territorio nazionale (Cfr Circolare del 6/3/2020 resa dalla quarta sezione del Tribunale di Roma; Circolare del 9/3/2020 resa dalla prima sezione del Tribunale di Padova; Circolari nn. 2 e 2 bis/2020 rese dalla Sesta Sezione del Tribunale di Palermo e Circolari nn. 1 e 1bis/2020 rese dalla Quinta Sezione del Tribunale di Palermo)

DISPONE

1. Sono revocate **tutte le vendite fissate tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020**, mandando al Curatore di procedere alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove è stato pubblicato l'avviso di vendita, specificando nella motivazione “vendita revocata dal GD”
2. Il Curatore o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita ex art 107 L.F. non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentirà di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
3. Il giorno fissato per le vendite come sopra revocate, i Curatori sono esonerati dall'obbligo di recarsi presso le sale asta o negli studi professionali per dare corso alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e per la restituzione della cauzioni versate;
4. le predette attività dovranno essere differite dal Curatore ad una data successiva alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni restrittive sopra citate;
5. il Curatore avrà cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto

e di restituzione delle cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli offerenti interessati;

6. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.
7. Sono sospesi gli accessi e le attività di visita presso gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare
8. È sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art 560 c.p.c.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento, anche mediante comunicazione a mezzo pec a tutti i Curatori fallimentari.

Sciacca, 12 marzo 2020

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Valentina Stabile